



**Giunta Regionale della Campania  
Ufficio per il Federalismo  
e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL  
CONTRIBUTO ORDINARIO  
A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L'ANNO 2023**

**PREMESSA**

Con l'Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, Repertorio atti n. 936, sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale.

Con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la nuova "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" di cui all'allegato "A", della stessa.

La Deliberazione di GIUNTA REGIONALE N. 612 del 31/10/2023, tra l'altro, ha stabilito: di quantificare il Fondo per l'Associazionismo per l'anno 2023 - costituito dalle risorse erariali dell'importo di euro 64.489,29, e dalle risorse regionali di cui al Cap. Uscita U00302 dell'importo di euro 50.000,00 - nell'importo totale di euro 114.489,29 da destinare interamente al Contributo Ordinario di cui al punto 4 della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 1446 del 18 settembre 2008; di confermare il rapporto percentuale di ripartizione del suddetto Fondo per l'Associazionismo, tra Unioni di Comuni e Comunità Montane nella misura del 75% del totale del Fondo in favore delle Unioni di Comuni e nella misura del 25% del totale del Fondo in favore delle Comunità Montane, nonché gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale N. 537 del 18/10/2022, garantendo il sostegno alle forme associative (unioni di comuni e comunità montane) già costituite e funzionanti sul territorio campano; di approvare le Linee Guida di cui al documento allegato alla stessa Deliberazione, per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2023; di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata gli adempimenti consequenziali o comunque connessi alla citata Deliberazione, ivi inclusi l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2023, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida e della vigente normativa di riferimento.

**1) BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

1. Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una comunità montana ad esclusione delle unioni di comuni costituite anteriormente alla data di adozione della *Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale* di cui alla Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale.



3. Per poter accedere al contributo le forme associative devono gestire ed esercitare attualmente e al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2023, in maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
4. I Comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza;
5. Le comunità montane e le unioni di comuni possono accedere al Contributo Ordinario purché, all'atto della presentazione dell'Istanza di Contributo Ordinario, sussista specifico atto di delega da parte dei consigli dei comuni partecipanti per i servizi e le funzioni per i quali si richiede il contributo stesso;
6. Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative.
7. Tale contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili.
8. Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti; struttura demografica della forma associativa; livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata.
9. **Per l'ammissione al contributo ordinario le unioni di comuni e le comunità montane devono presentare specifica Istanza di Contributo entro il termine perentorio ultimo di scadenza del 23 novembre 2023, a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza.**
10. Le unioni di comuni e le comunità montane possono presentare esclusivamente una istanza di contributo.
11. **Nel caso di Unioni di Comuni la suddetta Istanza di Contributo - deve essere necessariamente sottoscritta, con le modalità previste dalla vigente normativa, da tutti i Rappresentanti Legali dei Comuni partecipanti a pena di inammissibilità e di esclusione della istanza.**
12. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
13. La concessione del contributo avviene nei limiti delle risorse ad esso attribuite con la deliberazione di quantificazione del Fondo per l'Associazionismo.
14. **Per l'ammissione al contributo ordinario le unioni di comuni e le comunità montane devono dichiarare che le funzioni ed i servizi oggetto di gestione associata per i quali si chiede il contributo stesso non sono finanziati, né sono stati mai finanziati da altri fondi statali o regionali.**
15. Le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 241/1990.
16. **I suddetti requisiti e presupposti sono richiesti a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di Contributo.**

## 2) PROCEDURA - MODULISTICA - REQUISITI

Per poter accedere al Contributo Ordinario per l'anno 2023 le forme associative devono produrre (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 1 allegato), Istanza di Contributo Ordinario sottoscritta mediante la firma digitale ovvero sottoscritta in forma autografa e presentata unitamente alla copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore, dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione di Comuni o Presidente della Comunità Montana) ed inviarla esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata alla Giunta Regionale della Campania - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, con le formalità e le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio ultimo di scadenza del 24 novembre 2023, il tutto a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo.

**Nel caso di Unioni di Comuni la suddetta Istanza di Contributo - deve essere necessariamente sottoscritta, con le modalità previste dalla vigente normativa, da tutti i Rappresentanti Legali**

### **dei Comuni partecipanti a pena di inammissibilità e di esclusione della istanza.**

Per poter accedere al contributo le forme associative devono inviare, a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo, esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 2 allegato) unitamente alla suddetta Istanza di contributo per costituirne parte integrante e sostanziale, dichiarazione resa con le formalità e le modalità di cui alla vigente normativa, ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritta mediante la firma digitale ovvero sottoscritta in forma autografa e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità dei sottoscrittori, congiuntamente dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione di Comuni o Presidente della Comunità Montana), dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale o dal Segretario della Comunità Montana, da cui risulti:

- che il Contributo Ordinario per l'anno 2023 che si richiede è destinato a sostenere la Forma Associativa nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento 2023 e già attivi a far data dal 31 dicembre dell'anno 2022;
- che la forma associativa è effettivamente attiva a far data già dal 31 dicembre dell'anno 2022 e gestisce ed esercita attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2023, in maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali dei Comuni tra quelle individuate all'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12 e ss.mm.ii.;
- (nel caso di Unione di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità Montana) che la Forma Associativa è stata costituita con il relativo statuto anteriormente alla data di adozione della *Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*, vale a dire anteriormente alla data del 18 settembre 2008;
- che sussiste specifico atto di delega-conferimento alla suddetta Forma Associativa da parte dei Consigli dei Comuni partecipanti per le funzioni ed i servizi organizzati e svolti in maniera associata per i quali si richiede il contributo stesso;
- che sussiste apposito accordo-convenzione preordinato all'esercizio associato da parte della suddetta Forma Associativa di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 dai rappresentanti legali dei Comuni deleganti le funzioni ed i servizi stessi e dai rappresentanti legali delle Comunità Montane o Unioni di Comuni per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
- che sussiste specifica deliberazione del Consiglio generale delle Comunità Montane o del Consiglio dell'Unione di Comuni di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
- che sussiste specifica deliberazione dei Consigli Comunali interessati di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
- che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della Comunità Montana/Unione di Comuni sono ancora attivi, rientrano tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni, sono rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedono l'impiego di risorse organizzative;
- che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della Comunità Montana/Unione di Comuni non sono svolti singolarmente dai Comuni e che le funzioni ed i servizi svolti in forma associata non sono svolti da più di una forma associativa;

### **il tutto a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo.**

Per poter accedere al contributo le forme associative devono inviare, a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo, esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata, unitamente alla suddetta Istanza di contributo per costituirne parte integrante e



sostanziale, dichiarazione resa (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 3 allegato) con le formalità e le modalità di cui alla vigente normativa, ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritta mediante la firma digitale ovvero sottoscritta in forma autografa e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità dei sottoscrittori, congiuntamente dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione di Comuni o Presidente della Comunità Montana), dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale o Segretario della Comunità Montana, da cui risulti la sussistenza dei requisiti, dei fatti e degli elementi rilevanti per il calcolo dei punteggi e del Contributo Ordinario secondo i criteri ed i parametri di cui al presente avviso.

### 3) CRITERI E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri:

- a. **Tipologia e numero di funzioni gestite (max punti 35);**
- b. **Tipologia e numero di servizi gestiti (max punti 10);**
- c. **Struttura demografica della forma associativa (max punti 40);**
- d. **Livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata (max punti 15).**

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. a), sono attribuiti **punti 5**, fino ad un **max di 35**, per ogni funzione fondamentale in più rispetto alla terza, gestita ed esercitata attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2023, in maniera integrale, in forma associata, rientrante tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.;

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. b), sono attribuiti **punti 0,5**, fino ad un **max di 10**, per ogni servizio anche non rientrante in funzioni fondamentali (saranno esclusi dalla valutazione i servizi rientranti nella funzione fondamentale svolta integralmente) gestito ed esercitato in forma associata e già attivo a far data dal 31 dicembre dell'anno 202;

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. c), si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- **punti 0,5** per ogni Comune partecipante alla forma associativa fino ad un **max di 5 punti**;
- **punti 3** per ogni Comune associato che sia tenuto ad esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12, e ss.mm.ii., **fino ad un max di 15**;
- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la popolazione residente media più bassa (popolazione residente complessiva/numero dei comuni) al 1° gennaio 2023 secondo il dato ISTAT, e attribuzione di punti alle altre forme associative, arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

$$\text{Punteggio Istanza in esame} = \frac{\text{Popolazione residente media più bassa} \times 10}{\text{Popolazione residente media dell'istanza in esame}}$$

- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la densità demografica più bassa (popolazione residente complessiva/superficie complessiva in kmq) al 1° gennaio 2023 secondo il dato ISTAT, e attribuzione di punti alle altre forme associative arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

$$\text{Punteggio Istanza in esame} = \frac{\text{Densità demografica più bassa} \times 10}{\text{Densità demografica dell'istanza in esame}}$$



Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. d), si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- **punto 1** per ogni unità di personale dichiarata come stabilmente destinata alla forma associativa per un **max di 10**; per personale stabilmente destinato si intende sia il personale dipendente della Comunità Montana o dell'Unione di Comuni impiegato per il 100% dell'orario di lavoro nella gestione associata, sia il personale dipendente dei comuni partecipanti che sia stato trasferito a qualsiasi titolo alla Comunità Montana o all'Unione di Comuni per la gestione associata;
- **punto 1** per ogni ufficio unico dichiarato fino ad un **max di 5**; in particolare per ufficio unico si intende che le funzioni ed i servizi dichiarati siano gestiti ed esercitati direttamente da uffici che non si sovrappongono ma si sostituiscono integralmente alle strutture dei singoli Comuni partecipanti, con l'individuazione di un'unica figura alla quale è attribuita la responsabilità; non è necessario che tale responsabile sia dipendente della Comunità montana o dell'Unione di Comuni, potendo essere anche un dipendente di uno dei Comuni partecipanti che viene stabilmente destinato alla gestione associata.

Il Contributo Ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa vale a dire a ciascuna Comunità montana o Unione di comuni è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente, ottenuto applicando i sopra riportati criteri e parametri, moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i beneficiari.

#### 4) ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, sulla base dell'istruttoria da espletare nell'osservanza delle Linee Guida di cui alla Deliberazione di GIUNTA REGIONALE N. 612 del 31/10/2023 e dei criteri e dei parametri dettagliati nel presente avviso pubblico, provvederà ad approvare con decreto dirigenziale gli elenchi delle istanze di Contributo Ordinario 2023 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i relativi punteggi, ed i riparti del Contributo Ordinario per l'anno 2023 per la relativa assegnazione. L'efficacia dei riparti è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica e al rispetto degli equilibri di bilancio e degli obblighi di concorrenza agli obiettivi di finanza pubblica. Per quanto non previsto all'interno delle suddette Linee Guida, si rinvia alla disciplina nazionale vigente in materia.

#### 5) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al presente avviso viene allegata informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

